



ACCORDO QUADRO

TRA

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) con sede in Roma, Viale David Lubin 2, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Renato Brunetta, domiciliato per gli effetti del presente Accordo presso la sede del CNEL (in seguito denominato "CNEL")

E

L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con sede in Roma, in persona del Rettore e legale rappresentante Prof. Nathan Levialedi Ghiron, domiciliato per gli effetti del presente Accordo presso la sede di Università degli Studi di Roma Tor Vergata (in seguito denominata "Università"), con sede in Roma, Via Cracovia 50, cap 00133, autorizzato alla stipula del presente atto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2023, dietro parere favorevole espresso nella seduta del Senato Accademico del 12 dicembre 2023

il CNEL e l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata sono di seguito congiuntamente definite per brevità anche "Parti" o ciascuna singolarmente "Parte"

PREMESSO CHE

- il CNEL è un Organo di rilievo costituzionale che ha la funzione di prestare consulenza al Parlamento e al Governo nelle materie economiche e sociali;
- è un Organo di natura rappresentativa, di analisi e confronto sociale in particolare tra le diverse Forze sociali;
- nello svolgimento dei propri compiti può avvalersi - tramite convenzioni e accordi - della collaborazione di Istituzioni pubbliche (legge 30 dicembre 1986 n. 936, art. 19) per acquisirne indagini, nonché per considerarne i risultati applicativi e sviluppare congiuntamente percorsi di mutua implementazione e valorizzazione, nel rispetto dei rispettivi specifici compiti, al fine di acquisire elementi conoscitivi e valutativi funzionali all'elaborazione delle proprie proposte.
- promuove, ai sensi dell'art. 42 del proprio regolamento, una intensa collaborazione con il sistema universitario, attivando borse di studio post laurea nell'ambito delle tematiche afferenti all'economia e al lavoro e in riferimento all'attuazione del programma di attività della consiliatura, tirocini curriculari e formativi, nonché programmi di visiting fellowship;
- l'Università è una comunità di ricerca, di studio e di formazione che svolge numerose articolate funzioni nella ricerca scientifica e nella didattica, nonché nella ricerca



- applicata a problemi di interesse pubblico e della vita economica e sociale, come precisato nello Statuto ai principi generali contenuti nell'art. 1;
- promuove, nel rispetto nei citati principi, le sue attività nella dimensione europea e internazionale e ne promuove il trasferimento dei risultati al sistema istituzionale e sociale del Paese;
 - prevede che i docenti, nel quadro della libertà di ricerca, possano partecipare a programmi di analisi e studio promossi da Istituzioni nazionali e/o internazionali, nel rispetto delle specifiche normative;
 - promuove in modo permanente nel corso dell'anno iniziative in relazione con altre istituzioni pubbliche e private del territorio, in coerenza con quanto stabilito dalla 'terza missione' delle Università.

TENUTO conto che il CNEL è l'unico Organo ausiliario cui la Costituzione (articolo 99 Cost.) assegna la titolarità dell'iniziativa legislativa così esplicando una funzione di rappresentanza di tutti gli attori del mondo del lavoro e del tessuto sociale del Paese;

TENUTO altresì conto che il CNEL, formato da rappresentanti delle parti sociali e delle forze produttive del Paese, pertanto è un interlocutore imprescindibile nel confronto sulle politiche di rilancio del Paese in una fase caratterizzata da una recessione economico sociale;

CONSIDERATO che la peculiare ed attuale criticità economico sociale richiede azioni integrate volte a cooperare per lo sviluppo sostenibile del sistema sociale, produttivo e territoriale mediante il rafforzamento e l'innovazione del tessuto produttivo e imprenditoriale verso la transizione verde e digitale;

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante "*Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro*", in particolare l'articolo 19 in cui è prescritto che "*il CNEL può stipulare convenzioni con amministrazioni statali, con enti pubblici ((...)) per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli Organi consiliari*";

VISTO il Regolamento degli Organi, dell'Organizzazione e delle Procedure ed in particolare gli articoli 29 e 39;

VISTE le linee generali per l'indirizzo dell'azione amministrativa del CNEL nell'anno 2023;

VISTO il Programma delle attività per la XI Consiliatura approvato dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 22 novembre u.s.

VISTO l'articolo 15 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241 in ordine alla capacità di concludere accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;



VISTO l'art. 5, co. 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ove si prevede che: “...un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice degli appalti, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

TENUTO CONTO che è interesse delle Parti approfondire le tematiche di comune interesse e costruire proposte sugli assi prioritari individuati ed elencati nel programma di attività della XI Consiliatura;

CONSIDERATO che è interesse comune delle Parti ampliare i rapporti di collaborazione ed attuare nuove forme di raccordo tra il mondo della formazione universitaria ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di ricerca e di favorire anche la diffusione della cultura d'impresa;

RITENUTO che l'obiettivo reciproco è quindi quello di rafforzare la coesione economica e sociale anche attraverso il ricorso ad una cooperazione interistituzionale utilizzando gli strumenti previsti dall'ordinamento vigente;

TENUTO conto che ricorrono sia per l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata sia per il CNEL le condizioni soggettive e oggettive su esposte e che le medesime Parti manifestano la volontà di concludere, per il perseguimento delle finalità condivise, un accordo di cooperazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2. Con il presente Accordo, il CNEL e l'Università intendono avviare un rapporto di collaborazione che muovendo da attività di ricerca in corso e da priorità concertate e condivise, concernenti analisi conoscitive, interpretative e indagini, consentano alle Parti, secondo i rispettivi iter approvativi, la formulazione di osservazioni e proposte utili a contribuire allo sviluppo del sistema sociale, produttivo e territoriale del Paese, con



particolare riferimento ai temi prioritari individuati nel Programma di attività della XI Consiliatura approvato dall'Assemblea nella seduta del 22 novembre u.s..

3. Le analisi e gli studi saranno oggetto di confronto e di discussione con le forze sociali ed esperti presenti al CNEL, al fine di cooperare proficuamente nel perseguimento delle finalità pubblicistiche di pertinenza di ciascuna Istituzione, secondo i propri scopi istituzionali.

Art. 2 (Obblighi delle Parti)

1. Ciascuna delle Parti coopererà all'esecuzione del presente Accordo avvalendosi delle proprie risorse professionali e strumentali, inclusa la disponibilità di idonei spazi, nell'ambito delle rispettive funzioni e compiti, senza ulteriori oneri economico-finanziari per le Parti stesse.

2. Ove, per lo sviluppo dell'attività si rendesse necessaria la allocazione di specifiche risorse economiche, le Parti, nel rispetto dei rispettivi vincoli normativi e amministrativi vigenti, valuteranno congiuntamente le modalità per farvi fronte.

Art. 3 (Referenti)

1. Al fine di realizzare quanto previsto nel presente Accordo e provvedere alla sua efficace gestione, il CNEL e l'Università individuano i referenti cui compete di rappresentare ciascuna delle Parti nell'attuazione della collaborazione nonché il coordinamento e il monitoraggio degli avanzamenti dell'attività dedotta nell'Accordo.

2. Ciascuna Parte potrà in qualunque momento modificare il proprio Referente previa comunicazione scritta all'altra Parte; ulteriori e specifici Referenti potranno essere indicati ai fini di ulteriori e distinti Accordi Attuativi.

Art. 4 (Accordi attuativi)

1. Le Parti potranno procedere alla stipula di appositi Accordi Attuativi aventi ad oggetto:

a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività di analisi, studio, ricerca anche scientifica da espletare;

b) i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;

c) le modalità di esecuzione e la durata delle attività e il personale coinvolto;

d) l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni dell'Università e di quelli di CNEL;



e) gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi; f) i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

2. Gli Accordi Attuativi scaturenti dall'applicazione dell'Accordo quadro dovranno essere preventivamente approvati dagli Organi competenti delle Parti.

Art. 5 (Coordinamento ed indirizzo delle attività)

1. Qualora il numero degli Accordi attuativi sia superiore a tre le parti potranno attivare una struttura di governance che preveda una condivisione e una supervisione degli obiettivi mediante la costituzione di una Cabina di regia (composta da rappresentanti del CNEL e rappresentanti dell'Università) quale struttura di riferimento per il coordinamento e la promozione delle azioni, nonché la preparazione dei lavori, la predisposizione dei documenti, il coordinamento dei tavoli, la comunicazione tra i parti.

2. Le Parti possono concordare l'eventuale estensione della partecipazione alla Cabina di regia ad altri soggetti, il cui contributo sia essenziale alla riuscita dell'accordo.

Art. 6 (Impegni delle Parti)

1. Nell'ambito della ripartizione generale dei compiti le Parti si impegnano a:

a. garantire la disponibilità delle risorse umane e strumentali, necessarie all'espletamento della collaborazione

b. valutare ed approvare i risultati conseguiti, richiamati nelle premesse dell'Accordo, ed in genere assolvere ad ogni adempimento ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in vigore per tutta la durata del presente Accordo.

c. In caso di istituzione della Cabina di Regia di cui al precedente articolo, il CNEL presiederà la medesima Cabina per il monitoraggio, l'indirizzo, e il coordinamento delle attività oggetto dell'Accordo con le altre azioni realizzate.

d. trasmettere i contributi di rispettiva competenza;

e. realizzare integralmente, per la parte di competenza, l'attività prevista, nei termini e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche con riferimento agli obblighi in materia di informazione e pubblicità;

f. cooperare all'interno della Cabina di Regia;

g. realizzare azioni di comunicazione reciproca attraverso strumenti dedicati

h. fornire relazioni sullo stato di avanzamento delle attività



Art. 7 (Monitoraggio)

1. Ai fini del monitoraggio, le Parti, tramite i propri referenti, si impegnano a conferire, con cadenza trimestrale, tutte le informazioni relative all'attuazione del presente Accordo.

Art 8 (Durata e recesso)

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha durata corrispondente a quella della XI Consiliatura del CNEL. Resta inteso che anche prima della scadenza stabilita, ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell'Accordo medesimo.

Art. 9 (Controversie)

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente Accordo.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo.

Art. 10 (Pubblicità)

1. CNEL si impegna a pubblicare sul sito, nella sezione Amministrazione trasparente, il presente Accordo.

2. Le Parti danno il più ampio risalto all'Accordo, impegnandosi, nell'ambito delle rispettive aree istituzionali e negli eventi pubblici, ad effettuare una diffusa e sinergica attività di comunicazione delle iniziative concordate ed intraprese.

Art. 11 (Sicurezza)

1. I soggetti di una parte che si recheranno presso la sede dell'altra Parte per la conduzione e lo sviluppo delle attività in cui si estrinsecherà la presente collaborazione dovranno attenersi alle procedure autorizzative in essere, che verranno preventivamente rese note.

2. L'Ente ospitante si impegna ad adempiere nei confronti del personale e dei soggetti incaricati dell'altra parte agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro".



Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Le parti danno atto che i dati raccolti nell'espletamento della presente convenzione, saranno trattati in conformità a quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE e dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. Dichiarano inoltre di essere titolari autonomi ex art. 24 del Reg. (UE) 2016/679 per i trattamenti dei dati personali effettuati in esecuzione del presente accordo.

I riferimenti dei Titolari del trattamento sono:

- Per l'Università: Titolare del trattamento: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" nella persona del Legale rappresentante: Rettore *pro tempore*, contattabile all'indirizzo mail rettore@uniroma2.it, PEC direzione.generale@pec.uniroma2.it, con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM). Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail: rpd@uniroma2.it, PEC: rpd@pec.torvergata.it
- Per il CNEL: Titolare del trattamento: Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro nella persona del Legale rappresentante Presidente *pro tempore*, contattabile all'indirizzo mail: segreteria.presidenza@cnel.it, PEC protocollo@postacert.cnel.it, con sede legale in Viale Davide Lubin, 2, 00196, Roma. Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail: segreteria.presidenza@cnel.it, PEC protocollo@postacert.cnel.it

Il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione dei contenuti previsti all'interno della presente convenzione.

Le parti sin d'ora dichiarano di garantire il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo e si impegnano a fornire rispettivamente l'informativa ex art. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679.

Art. 13 (Registrazione e bollo)

1. Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (*Codice dell'Amministrazione Digitale*), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, ed è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972.

L'imposta è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Autorizzazione Bollo Virtuale N. 87893/99 del 02/08/1999 (successivamente estesa a decorrere dal 20/02/2018).

Le spese relative all'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.



Art. 14 (Disposizioni finali)

Il presente Accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

IL PRESIDENTE

Prof. Renato Brunetta

IL RETTORE

Prof. Nathan Levialdi Ghiron